

Testo in vigore dal: 17-9-2011

[aggiornamenti all'articolo](#)

Art. 18

Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera

1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'[articolo 2](#), **((comma 1-bis))**, [del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](#), sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all'[articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#). **((146))**

2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'[articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](#), nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

(115)

AGGIORNAMENTO (115)

Ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#), il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 21.

AGGIORNAMENTO (146)

Il [D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), ha disposto (con l'art. 2, comma 24) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.